



CITTÀ DI AMANTEA

(Prov. di Cosenza)

ORDINANZA N. 201 DEL 17.05.2020

Oggetto: Misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID19- Ordinanza di isolamento obbligatorio.-

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

TENUTO CONTO

-che l'Organizzazione mondiale della Sanità, il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 (Coronavirus) un'emergenza sanitaria di pubblica rilevanza internazionale;

-che lo Stato Italiano, fra altri, per il proprio territorio, ha adottato:

- a) il d.l. 23 febbraio 2020 n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e i successivi provvedimenti attuativi di natura normativa e amministrativa;
- b) il d.l. 25 marzo 2020 n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19;
- c) il Dpcm 26 aprile 2020;

RICHIAMATI in particolare l'art. 1 comma 1 lettera a) del DPCM 26.4.2020 a mente del quale: *"... in ogni caso, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; è in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza"* e l'art. 4 comma 3 *"...le persone che fanno ingresso in Italia con le modalità di cui all'art. 1, anche se asintomatici sono obbligate a comunicarlo al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria competente per territorio e sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria ed alla misura dell'isolamento obbligatorio per quattordici giorni presso l'abitazione o dimora preventivamente comunicato all'atto dell'imbarco"*;

VISTA l'Ordinanza Presidente Giunta Regionale Calabria nr. 38 del 30/04/2020 che, al punto 2, dispone che *"E' consentito, a far data dal 4 maggio 2020, ai cittadini calabresi fare rientro presso la propria residenza, manifestando preventivamente la volontà, almeno 48 ore prima, attraverso il portale*

www.rcovid19.it.....Rimane pertanto esclusa la possibilità di fare rientro presso il proprio domicilio o abitazione”;

CONSIDERATO che il punto 3 dell'Ordinanza sopra richiamata prevede che “In ogni caso, i rientri consentiti dovranno essere seguiti dall'isolamento volontario domiciliare (14 giorni), previa prescrizione del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Provinciale territorialmente competente - con le modalità già fissate dalle Ordinanze regionali vigenti alla data di emanazione della presente -che ne darà comunicazione al Sindaco per i provvedimenti di competenza.....l'isolamento volontario domiciliare non dovrà essere applicato ai rientri consentiti per motivi di salute, lavoro e per le fattispecie già esentate dalle Ordinanze regionali vigenti alla data di adozione della presente”;

VALUTATO dunque che le persone che provengano da fuori regione in violazione alla normativa richiamata, in quanto non residenti, vanno senz'altro assoggettate alla misura dell'isolamento obbligatorio, per le finalità di tutela della popolazione residente, previa prescrizione del Dipartimento di Prevenzione dell'Asp territorialmente competente;

VISTA la comunicazione del dirigente medico di igiene e sanità pubblica dell'ASP di Amantea, assunta con prot. Gen. n. 6949 del 17.05.2020 allegata al presente provvedimento come parte integrante e sostanziale, con la quale, per le motivazioni in essa contenute, si prescrive la misura dell'isolamento obbligatorio per numero quattordici giorni dalla data di arrivo del 16/05/2020, con divieto assoluto di contatti sociali con conviventi, nonché l'attivazione della sorveglianza sanitaria attiva nei confronti di:

OMISSIS;

RAVVISATA la necessità di richiamare la cogenza dell'Ordinanza della Regione Calabria n. 29 del 13/04/2020 che, nel caso concreto, ha valenza prescrittiva nei confronti della suddetta persona, per effetto, oltremodo, della prescrizione specifica dell'ASP di cui sopra;

RICHIAMATI gli artt. 32 della legge n. 833/1978, 117 del D.lgs. 112/1998, nonché dell'art. 50 comma 5 del TUEL- Testo Unico Enti Locali;

VISTO il punto 9 dell'Ordinanza n. 7 del 14 marzo 2020, con la quale il Presidente della Giunta Regionale, stabilisce che “alle Autorità competenti spetta l'esecuzione di quanto disposto con la presente ordinanza;
con i poteri del Sindaco;

**PRENDE ATTO DELLA PRESCRIZIONE DELL'ASP DI COSENZA –
SERVIZIO DI IGIENE E SANITA' PUBBLICA DI AMANTEA E, PER
L'EFFETTO,**

intima, per quanto in premessa, a:

OMISSIS;

di rimanere, in via cautelativa, in isolamento obbligatorio presso la propria residenza con divieto assoluto di contatti sociali con conviventi, per la parte residuale, fino al giorno 29 maggio 2020 compreso, con sorveglianza attiva svolta dal personale del Servizio di Igiene Pubblica, territorialmente competente, dell'ASP di Cosenza

ORDINA, ALTRESI'

1. alla Polizia Municipale di Amantea;

2. all'ASP di Cosenza

ciascuno per le proprie competenze, di vigilare sul rispetto della presente ordinanza;

DISPONE

–che il Comando di Polizia Municipale provveda all'immediata notifica della presente ordinanza ai destinatari;

–che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio comunale, nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy;

–che i dati personali inerenti le misure, di cui alla presente ordinanza siano trattati, in ogni fase del procedimento e da tutti i soggetti coinvolti, secondo le modalità, di cui all'art 5 e nel rispetto delle disposizioni, di cui all'art. 9, comma 2, lettera i) del GDPR 2016/679.

–la trasmissione della presente ordinanza a:

1. Prefettura di Cosenza;
2. Dipartimento Prevenzione ASP di Cosenza;
3. Dipartimento Regionale Tutela della Salute;
4. Stazione Carabinieri sede di Amantea;
5. Tenenza della Guardia di Finanza di Amantea;
6. Comando di Polizia Municipale di Amantea;

AVVERTE CHE

–la presente ordinanza ha decorrenza immediata e fino al giorno 18 maggio 2020 compreso, fatte salve eventuali e successive disposizioni;

–salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui alla presente ordinanza è punito con sanzione amministrativa da € 400 a € 3000, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del D. L. 25 marzo 2020 n. 19.

Avverso la presente Ordinanza è ammessa proposizione di ricorso al TAR entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall'adozione del presente provvedimento.

17.5.2020

f.to LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
(SURACE- TURCO -NUOVO)